

L' Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad oggi. Facciamo il punto

L'articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l'art.194 del D.lgs 152/06, introducendo l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano.

Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese estere che transitano sul suolo nazionale al rispetto delle norme che vengono applicate alle imprese italiane che effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio italiano, dando attuazione a quanto stabilisce l'art.10, comma 2, del Regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni transfrontaliere.

In effetti una prima applicazione di quanto previsto dal D.lgs 205/2010, se pur per regolamentare un periodo transitorio (durato sei anni), al fine di consentire ai vettori esteri di poter proseguire l'attività di trasporto evitando un blocco immediato di questo settore dovuto all'applicazione dal 25 dicembre 2010 della nuova disposizione legislativa, era stata garantita dal Comitato nazionale attraverso la pronta emanazione di una apposita delibera, la n.3 del 22 dicembre 2010, entrata in vigore contestualmente al già citato riformulato art.194 del D.lgs 152/06.

In seguito il percorso riformatore di questo specifico settore è proseguito con l'emanazione delle delibere n.3 e n.4 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale con le quali sono stati stabiliti, rispettivamente, i requisiti e le modalità per l'iscrizione nella categoria 6, e la modulistica per le variazioni della medesima categoria; con l'entrata in vigore di queste sono abrogate le precedenti deliberazioni.

Esaminiamo nel dettaglio i contenuti delle deliberazioni suindicate.

Innanzitutto viene disciplinata la procedura di iscrizione che deve essere esclusivamente telematica e l'istanza va presentata, alternativamente, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente nel caso le imprese abbiano stabilito una sede secondaria o abbiano eletto domicilio in Italia; in alternativa l'istanza va presentata ad una Sezione regionale o provinciale a scelta nel caso l'impresa elegga un domicilio mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

All'istanza, presentata utilizzando l'apposito modello, allegato A alla delibera, vanno poi allegati tutta una serie di documenti quali, in via esemplificativa e non esaustiva rinviando il lettore alla delibera stessa, quelli che attengono alla dotazione tecnica e finanziaria dell'impresa quali copia delle carte di circolazione dei veicoli, copia della licenza comunitaria al trasporto merci prevista dal regolamento Ce 21 ottobre 2009 n.1072 o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci, dimostrazione della capacità finanziaria.

Tale documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Venendo all'esame dei requisiti richiesti per tale iscrizione innanzitutto va detto che per il requisito di idoneità tecnica la dotazione minima dei veicoli viene fissata in base alla portata utile complessiva dei mezzi di trasporto in relazione alla classe dimensionale di iscrizione che indica la quantità annua di rifiuti trasportabili.

Chiaramente, come già previsto per le altre categorie del trasporto, nel computo della portata utile complessiva (che è la risultante della somma delle portate utili dei singoli veicoli dell'impresa) non vanno considerati i veicoli trattori stradali che sono destinati esclusivamente al traino dei veicoli rimorchi e semirimorchi e quindi non idonei al carico dei rifiuti.

Analogamente nell'ambito della dotazione tecnica rientra anche la figura del responsabile tecnico per il quale, per la categoria 6 in esame, viene previsto che in attesa della riforma complessiva relativa ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali e delle condizioni per lo svolgimento di tale incarico, in via transitoria l'incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale rappresentante dell'impresa estera.

Per quanto concerne la capacità finanziaria tale requisito si ritiene soddisfatto dall'impresa con la dimostrazione di un importo pari a 9.000,00 euro per il primo veicolo e 5.000,00 euro per ogni ulteriore veicolo; le modalità per la dimostrazione di tale capacità ricalcano quelle già in uso per le alte categorie dell'Albo e disciplinate dal D.M.120/2014 ovvero documentazione relativa al volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'Iva, patrimonio, bilanci; in alternativa è possibile fornire affidamento rilasciato da imprese autorizzate all'esercizio del credito per gli importi suindicati secondo lo schema previsto dall'allegato C della delibera n.3 del 13 luglio 2016.

Successivamente con due Circolari il Comitato nazionale torna sulla spinosa questione dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare la sola attività dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.

Più precisamente con la Circolare del 2 febbraio 2017 n.149 il Comitato Nazionale, facendo seguito alle disposizioni della Delibera n.3 del 13 luglio 2016 ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti relativamente alla documentazione da produrre per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6.(trasporto dei rifiuti transfrontalieri)

Ovvero la delibera n. 3 del 13 luglio 2016 dispone che la documentazione redatta in lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal

legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; in particolare viene stabilito, ex art.33, commi 2 e 5 del D.P.R. suindicato, che le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da far valere nello Stato italiano devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, a meno che non ricorrano i casi di esenzioni da tale obbligo stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Pertanto l'impresa interessata all'iscrizione deve informarsi presso l'autorità competente del proprio Stato in merito alla necessità o meno e alle relative modalità di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza; grava poi sulle Sezioni regionali dover verificare, successivamente, se per tali documenti formati da autorità estere sussista o meno la necessità del requisito della legalizzazione degli stessi.

Inoltre, ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto e fatte salve le esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali.

Viene poi stabilito che qualora si tratti di documenti predisposti con medesimo modello o schema, come ad esempio le carte di circolazione dei veicoli, sarà sufficiente la traduzione per un solo documento valevole poi per tutti quelli della stessa tipologia.

La Circolare affronta poi il caso in cui il richiedente l'iscrizione sia un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione; in tali ipotesi è sufficiente presentare traduzioni giurate di estratti dei contratti di disponibilità dei veicoli quali leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente, che attestino la disponibilità dei veicoli in capo al richiedente l'iscrizione e che tali atti riportino i dati anagrafici dei soggetti contraenti oltre ai dati identificativi dei veicoli, oggetto e durata del contratto, nonché la clausola che i veicoli sono concessi in piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa che lo utilizza per l'intera durata del contratto.

Il Comitato Nazionale poi, preso atto delle differenze legislative esistente nei vari ordinamenti stranieri, stabilisce che taluni requisiti possono essere autocertificati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, quali la regolarità contributiva dell'impresa circa i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché l'assenza per i legali rappresentanti dell'impresa di cause di interdizione, inabilitazione o di temporanea interdizione da uffici direttivi delle persone giuridiche; per tali dichiarazioni deve essere utilizzato apposito modello allegato alla circolare in commento.

Tali dichiarazioni possono essere presentate solo dai soggetti aventi sede legale in uno dei paesi della UE e le medesime sono sottoposte a controllo da parte delle Sezioni regionali ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della delibera dello stesso Comitato Nazionale del 22 aprile 2015, n.1.

Con la Circolare n.148 del 2 febbraio 2017 vengono poi forniti chiarimenti circa il provvedimento che devono adottare le Sezioni regionali nel caso in cui la domanda d'iscrizione in esame, presentata ai sensi della nuova disciplina di recente emanata dallo stesso Comitato Nazionale, debba essere rigettata o archiviata, anche su richiesta dell'interessato

Più precisamente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016, nella parte in cui dispone che le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare la domanda di iscrizione ai sensi dell'art.15 del D.M. 3 giugno 2014, n.120 con i requisiti previsti dalla nuova deliberazione entro il 15 maggio 2017 e che comunque continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della sezione regionale competente.

Le Sezioni regionali, in applicazioni della circolare in commento, qualora dovranno, anche su richiesta dell'interessato, adottare un provvedimento di rigetto o di archiviazione della domanda di iscrizione presentata ai sensi della richiamata disposizione, dovranno contestualmente adottare un provvedimento di cancellazione dell'impresa dall'Albo.

In seguito con la deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017 il Comitato Nazionale proroga ulteriormente il termine per presentare la nuova domanda di iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.

Più precisamente, vista sia la propria deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, come modificata dalla deliberazione n.1 del 23 gennaio 2017 con la quale era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo per le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, sia la propria recente Circolare n.149 del 2 febbraio 2017 con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla documentazione per l'iscrizione in categoria 6, il Comitato Nazionale stabilisce, con la delibera citata, che le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione emessa in applicazione della normativa pregressa alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione (in luogo della scadenza del 15 maggio 2017 fissata in precedenza).

Con la Delibera n.1 del 22 gennaio 2018, di più recente emanazione, viene portato a compimento il processo regolatore della categoria 6 in quanto con essa il Comitato Nazionale disciplina la fattispecie dei soggetti non appartenenti all'Unione Europea e quindi non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;

tale intervento si è reso necessario in quanto la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive riconosce la possibilità di presentare tale tipo di dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, solo ai soggetti aventi sede legale in uno dei paesi dell'UE, e che i non appartenenti all'UE possono presentare tali dichiarazioni solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

In sostanza la disciplina contenuta nelle delibere n.3 e 4 del 13 luglio 2016 non può applicarsi ai soggetti non appartenenti all'Unione europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare in Italia.

Con la delibera n.1/2018 viene adottata la modulistica relativa alle domande di iscrizione e variazione per tali soggetti secondo lo schema riportato negli allegati "A" e "B" della delibera medesima; la documentazione richiesta deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero.

L'allegato "C" della delibera contiene lo schema/modello di attestazione per dimostrare l'idoneità dei veicoli di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del DM.120/2014, presentata dal Responsabile tecnico o dal titolare/legale rappresentante dell'impresa non appartenente all'UE e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

Ultima disposizione emanata sull'argomento dal Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è la Circolare n.5 del 9 maggio 2019 con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione della delibera n.3 del 13 luglio 2016 e alle delucidazioni fornite con la Circolare n.149 del 2 febbraio 2017 ovvero su due provvedimenti sopra commentati ed analizzati, a seguito del confronto con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.

Considerando che l'articolo 9 dell'Accordo sul trasporto merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 maggio 1999, relativo al transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera, stabilisce:” i trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un'autorizzazione analoga a quella istituita per i trasporti comunitari dal regolamento CE 1072/2009 e la concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità svizzere è in ogni caso subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovi equivalenti a quelle previste dal regolamento CE 1072/09 per i trasportatori comunitari”; considerando che l'articolo 10 del medesimo Accordo suindicato chiarisce, altresì, che per i trasporti internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui all'articolo 9, il Comitato Nazionale fornisce una serie di chiarimenti.

In primo luogo che ai fini della dimostrazione del possesso della “licenza comunitaria” per esercitare l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c) del DM n.120/2014, l'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera è da considerarsi equipollente alla licenza comunitaria.

In secondo luogo la presentazione di tale autorizzazione comprova anche il requisito relativo alla capacità finanziaria dell'impresa richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto 120/2014, analogamente a quanto previsto dall'art.3, comma 2, della delibera n.3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso della licenza comunitaria.

Inoltre ,viene precisato nella Circolare in commento,che nel caso di trasporti transfrontalieri non trova applicazione quanto contenuto nella Circolare n.987 del 26 ottobre 2016 (chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione Svizzera), relativamente alla limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Da ultimo, in relazione alla dimostrazione del requisito relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'art.10, comma 2, lettera e) del DM 120/2014, il Comitato precisa che la verifica dello stesso deve essere effettuata esclusivamente sui due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera ovvero su assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed invalidità e previdenza professionale, in quanto obbligatori, e non sul c.d. terzo pilastro ovvero sulla previdenza individuale, trattandosi di un istituto complementare e facoltativo.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it

Leonardo Di Cunzolo

www.bsnconsulting42.it